

VERBALE DI ACCORDO

Integrativo dell'Accordo 3 aprile 2020,

per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ai sensi dell'art. 22 D.L. 18/2020

Oggi, Milano, 3 aprile 2020,

la Direzione aziendale di Salmoiraghi & Viganò SpA rappresentata da Dott. Giuseppe De Castro e Sara Papisca, (di seguito anche solo la «Società»), con Sede legale in Milano, Corso Magenta 24/a, p.i. e c.f. 12949250158

e

i rappresentanti delle OO.SS. Nazionali Filcams, Fisascat e Uiltucs, rispettivamente Sig.ri Andrea Montagni, Mirco Ceotto ed Antonio Vargiu

(di seguito tutti insieme, congiuntamente, «le Parti»)

Premesso che:

- le Parti hanno esaminato le cause connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che determinano la necessità della Società di *sospendere* l'attività lavorativa presso le unità produttive di cui all'Allegato A, lettera di apertura della procedura qui interamente richiamata, con ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga;
- Le Parti, con Accordo del 2 aprile 2020, hanno esperito con esito positivo la procedura di informativa sindacale per l'utilizzo della cassa integrazione guadagni ai sensi dell'art. 22, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, quale ulteriore strumento per gestire l'emergenza Covid-19 a decorrere dal 16 marzo 2020 e per un periodo massimo di 9 settimane (13 settimane ove possibile ai sensi della normativa vigente);
- L'attuale situazione di emergenza sanitaria si sta gradualmente estendendo a livello globale impattando il benessere di tutti i dipendenti del Gruppo e delle loro famiglie e avendo un forte impatto sulle richieste di ordini e di conseguenza su tutta la filiera produttiva dalla produzione alla logistica fino a tutti i punti vendita in Italia e all'estero;
- la Società altresì, da sempre attenta al benessere dei propri Dipendenti e delle loro famiglie, conscia che questi stanno vivendo un momento particolarmente delicato per l'emergenza epidemiologica in corso, limitatamente al periodo di intervento della Cassa Integrazione in deroga per l'emergenza Covid -19, intende concretamente salvaguardare i dipendenti dalle decurtazioni economiche derivanti dalla collocazione in CIGD, secondo quanto di seguito precisato;
- in data odierna è stato sottoscritto il relativo accordo di esperita procedura;
- le Parti, con il presente Accordo, intendono definire alcuni aspetti dell'intervento della CIGD.

Tutto ciò premesso

le Parti concordano quanto segue.

Le premesse formano parte integrante del presente Accordo e ne chiariscono il significato.

1. Le Parti convengono che tutti i dipendenti della Società saranno posti in CIGD, ai sensi dell'art. 22, D. L. n. 18/2020 per un periodo di 9 settimane (13 settimane ove possibile ai sensi della normativa applicata).
2. La Società riconoscerà in favore dei Dipendenti sospesi in CIGD ai sensi dell'art. 22, D.L. n. 18/2020 un'integrazione al trattamento di CIGD, pari alla differenza tra il valore netto della retribuzione normale mensile teorica di ciascun mese (data dagli elementi fissi e continuativi delle retribuzioni), detratto quanto percepito a titolo di integrazione salariale e a titolo di retribuzione percepita per le ore effettivamente lavorate.
3. Detta integrazione sarà denominata "COVID-19" e sarà corrisposta con la busta paga del mese di competenza.

1

4. La predetta integrazione COVID -19 ove dovuta verrà corrisposta a ciascun dipendente esclusivamente per il periodo di effettivo utilizzo della CIGD prevista dall'art. 22, D.L. n. 18/2020, limitatamente ad esso ed in ogni caso per non oltre la durata complessiva di 9 settimane di CIGD e non oltre il 31 agosto 2020.
5. L'integrazione in parola è per sua natura complessiva ed onnicomprensiva degli effetti relativi a tutti gli istituti contrattuali e di legge, avendone le Parti tenuto conto in sede di quantificazione dei relativi importi.
6. La predetta integrazione, pertanto, non determina alcun ulteriore riflesso su qualsiasi altro elemento della retribuzione, su maggiorazioni, istituti indiretti, differiti, contrattuali e di legge e quant'altro, in quanto gli effetti del premio sui suddetti istituti e maggiorazioni devono considerarsi liquidati in via anticipata e ricompresi pertanto nell'importo dell'integrazione stessa ed è esclusa, in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 2120 cod. civ., dalla base di calcolo del T.F.R.
7. Le Parti convengono che il singolo dipendente, prima della collocazione in CIGD e al fine di percepire l'integrazione di cui al punto 2, dovrà avere integralmente fruito di tutte le ferie maturate fino al 29 febbraio 2020, degli OCR, FCD, permessi (ROL e festività) maturati fino al 29 febbraio 2020, nell'ordine qui indicato.
8. La Società riconoscerà, inoltre, in via eccezionale e temporanea, ai Dipendenti con qualifica diversa da quella dirigenziale che, durante le giornate di effettivo utilizzo del trattamento CIGD Covid-19 - ed in ogni caso per non oltre la durata complessiva di 9 settimane di CIG e non oltre il 31 agosto 2020 -, prestino effettiva attività lavorativa all'interno nei negozi o degli uffici (e, quindi, non in modalità di smart working), un **Contributo Welfare** a sostegno delle esigenze sociali ed assistenziali dei lavoratori beneficiari pari al valore mensile massimo di € 500 (cinquecento/00) in servizi e beni welfare. Ulteriori approfondimenti attinenti al tema del Welfare aziendale saranno specifico oggetto di appositi incontri.
9. Il suddetto **Contributo Welfare** verrà parametrato alle giornate effettivamente lavorate nel mese di competenza ed all'eventuale orario part time e potrà essere utilizzato attraverso lo strumento dei flexible benefit disponibili attraverso l'apposita piattaforma aziendale on line "Il Mio Welfare".
10. Ai presenti fini, per giornata di lavoro effettivamente prestata si intende quella in cui sia stato svolto più del 50% dell'orario normale contrattuale giornaliero.
11. Il valore riconosciuto per la fruizione dei servizi di welfare deve intendersi comprensivo di ogni onere a carico della Società.
12. Le Parti si danno atto dell'obbligo del pagamento diretto dell'integrazione salariale CIGD da parte dell'Inps. La Società, pertanto, manifesta sin d'ora la disponibilità, a favore dei Dipendenti che ne facessero richiesta all'Ufficio del Personale entro il 10 aprile, ad anticipare il pagamento dei ratei maturati e maturandi della quattordicesima e tredicesima mensilità 2020 ovvero del TFR ex art. 2120 ultimo comma cod. civ. ove possibile fino a capienza. La Società, per quanto di Sua competenza, sarà di supporto ai Dipendenti che faranno richiesta al sistema bancario dell'anticipazione sociale di cui all'Accordo 30 marzo 2020 sottoscritto tra ABI e Parti Sociali, alla presenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
13. La Società, all'interno di ogni punto vendita e compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, tenuto conto della fungibilità delle mansioni, garantirà la più ampia rotazione possibile al personale sospeso.
14. Le Parti, a livello nazionale, si impegnano a proseguire il percorso intrapreso, attraverso contatti periodici a reciproca richiesta, anche in sede territoriale, ove richiesto, al fine di




The page concludes with several handwritten signatures in black ink. From left to right, there is a stylized signature, the letters 'AM', a signature that appears to be 'AS', a signature that appears to be 'M. M.', and a signature that appears to be 'Giuseppe'.

verificare la gestione della CIGD nelle sue modalità operative.

15. L'azienda indicherà nel modello SR41 che presenterà all'INPS, al fine dell'accoglimento della domanda, il codice distintivo della stessa sigla sindacale unitamente a quello della specifica Categoria alla quale il lavoratore aderisce, al fine di dare continuità associativa, ove questo fosse possibile in base alla procedura Inps.
16. Il presente Accordo avrà efficacia per tutta la durata dell'intervento della CIGD attivata per l'emergenza Covid-19.
17. Il presente Accordo sarà depositato, ad ogni effetto di legge, presso gli Enti competenti.

Letto, confermato e sottoscritto

LA SOCIETA'



Handwritten signature of the company representative, appearing to be 'Giuseppe'.

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI NAZIONALI



Handwritten signatures of the national trade union organizations, including 'Antonio Montepi' and 'Antonio Vag'.